

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador, con Allegati, fatto a Quito il 25 novembre 2015. C. 2576 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	89
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	92
Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore. Testo unificato C. 1008 L'Abbate e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	90
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	93
Istituzione di una Commissione parlamentare per gli italiani nel mondo. Testo unificato C. 802 Longo e abb. (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	90
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	94

SEDE REFERENTE:

Istituzione del Ministero del turismo e altre disposizioni per la promozione del turismo e il sostegno del lavoro e delle imprese operanti nel settore turistico, nonché deleghe al Governo per l'istituzione della Scuola nazionale di alta formazione turistica e la disciplina dell'attività delle piattaforme tecnologiche di intermediazione di servizi turistici. C. 1743 Zucconi (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	90
ALLEGATO 4 (<i>Relazione tecnica</i>)	95
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	91

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 14 ottobre 2020. — Presidenza della presidente Martina NARDI.

La seduta comincia alle 14.05.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador, con Allegati, fatto a Quito il 25 novembre 2015.

C. 2576 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 ottobre 2020.

Gavino MANCA (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Diego BINELLI (LEGA) intervenendo in dichiarazione di voto annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta del relatore.

Nessun altro chiedendo d'intervenire, pone quindi in votazione la proposta del relatore.

La Commissione approva, all'unanimità, la proposta di parere del relatore.

Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore.

Testo unificato C. 1008 L'Abbate e abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 ottobre 2020.

Giuseppe CHIAZZESE (M5S), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con una osservazione (*vedi allegato 2*).

Diego BINELLI (LEGA) intervenendo in dichiarazione di voto annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta del relatore.

Nessun altro chiedendo d'intervenire, la Commissione approva, all'unanimità, la proposta di parere del relatore.

Istituzione di una Commissione parlamentare per gli italiani nel mondo.

Testo unificato C. 802 Longo e abb.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 ottobre 2020.

Filippo Giuseppe PERCONTI (M5S), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Diego BINELLI (LEGA) intervenendo in dichiarazione di voto annuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta del relatore.

Nessun altro chiedendo d'intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 14 ottobre 2020. — Presidenza della presidente Martina NARDI.

La seduta comincia alle 14.10.

Istituzione del Ministero del turismo e altre disposizioni per la promozione del turismo e il sostegno del lavoro e delle imprese operanti nel settore turistico, nonché deleghe al Governo per l'istituzione della Scuola nazionale di alta formazione turistica e la disciplina dell'attività delle piattaforme tecnologiche di intermediazione di servizi turistici.

C. 1743 Zucconi.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1° luglio 2020.

Martina NARDI, *presidente*, ricorda che nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, del 20 novembre 2019 è stato dato conto della richiesta sottoscritta dal prescritto *quorum* di deputati di attivare le procedure istruttorie previste dall'articolo 79, commi 5 e 6, del Regolamento. In particolare la richiesta ha riguardato l'acquisizione della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 5, della legge di contabilità e finanza pubblica (n. 196 del 31 dicembre 2009) sulla proposta di legge. Avverte che in data 1° luglio 2020 è stata trasmessa alla Commissione una nota del Ministero dell'economia e delle finanze, concernente la relazione tecnica sul provvedimento redatta dal Ministero dei beni, delle attività culturali e del turismo e negativamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, messa a disposizione dei deputati, ai quali è stata già inviata

informalmente, e della quale dispone la pubblicazione in allegato al resoconto (*vedi allegato 4*).

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 14 ottobre 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 15.15.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador, con Allegati, fatto a Quito il 25 novembre 2015. (C. 2576 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador, con Allegati, fatto a Quito il 25 novembre 2015 » (C. 2576 Governo, approvato dal Senato),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore (Testo unificato C. 1008 L'Abbate e abb.).

PARERE APPROVATO

La X Commissione,

esaminato, per i profili di propria competenza, il testo unificato delle proposte di legge recante «Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore» (testo unificato C. 1008 L'Abbate e abbinato), come risultante dagli emendamenti approvati dalla XIII Commissione;

rilevato che l'articolo 13-ter disciplina la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca e all'acquacoltura i cui indirizzi, finalizzati a sostenere il conseguimento degli obiettivi previsti dal Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura, sono definiti dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e

forestali. Vengono inoltre ridefinite funzioni e composizione del Comitato per la ricerca applicata alla pesca e all'acquacoltura;

sottolineato, al riguardo, che disposizioni in materia sono già dettate dall'articolo 9 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 che però non viene espressamente abrogato o sostituito dalla proposta normativa in esame,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

si valuti l'opportunità di coordinare le disposizioni di cui all'articolo 13-ter con la disciplina dettata dall'articolo 9 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154.

ALLEGATO 3

Istituzione di una Commissione parlamentare per gli italiani nel mondo (Testo unificato C. 802 Longo e abb.).

PARERE APPROVATO

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge recante « Istituzione di una Commissione parlamentare per gli italiani nel mondo » (testo unificato C. 802 Longo e abbinate), come risultante dagli emendamenti approvati dalla III Commissione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

Istituzione del Ministero del turismo e altre disposizioni per la promozione del turismo e il sostegno del lavoro e delle imprese operanti nel settore turistico, nonché deleghe al Governo per l'istituzione della Scuola nazionale di alta formazione turistica e la disciplina dell'attività delle piattaforme tecnologiche di intermediazione di servizi turistici (C. 1743 Zucconi).

RELAZIONE TECNICA

DRP-0004231-A-01/07/2020



Ministero dell'Economia e delle Finanze
UFFICIO LEGISLATIVO ECONOMIA

1 LUG. 2020

Prot. n. 1-3637

e, p. c

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento per i rapporti con il Parlamento

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

Al Ministero dei Beni, delle Attività culturali e del Turismo
- Ufficio legislativo

All'Ufficio del coordinamento legislativo

Al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

LORO SEDI

Oggetto: A.C. 1743 - Zucconi ed altri: "Istituzione del Ministero del turismo e altre disposizioni per la promozione del turismo e il sostegno del lavoro e delle imprese operanti nel settore turistico, nonché deleghe al Governo per l'istituzione della Scuola nazionale di alta formazione turistica e la disciplina dell'attività delle piattaforme tecnologiche di intermediazione di servizi turistici"

Con riferimento al disegno di legge indicato in oggetto, per i seguiti di competenza, si trasmette la relazione tecnica predisposta dal Ministero dei beni, delle attività culturali e del turismo verificata negativamente dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con nota prot. 106588 del 30 giugno u.s., per le ragioni ivi esposte.

IL CAPO DELL'UFFICIO

7707



Ministero dell'Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale
e l'analisi dei costi del lavoro pubblico
Ufficio VII

Prot. n. 106588
Rif. prot. entrata n. 86666/2020
Allegati:
Risposta a nota

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Atti Parlamentari Economia e Finanze
- 1 LUG. 2020
Prot. n. 1-3601

Roma, 30 GIU. 2020

All' Ufficio Legislativo Economia

All' Ufficio Coordinamento Legislativo

SEDE

OGGETTO: AC 1743 "Istituzione del Ministero del turismo e altre disposizioni per la promozione del turismo e il sostegno del lavoro e delle imprese operanti nel settore turistico, nonché deleghe al governo per l'istituzione della Scuola Nazionale di Alta Formazione Turistica e la disciplina dell'attività delle piattaforme tecnologiche di intermediazione di servizi turistici" - testo e relazione tecnica.

Si fa riferimento allo schema di provvedimento in oggetto e alla relazione tecnica predisposta dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT) con nota prot. n. 13376 del 29 maggio 2020.

In via generale, si rappresenta che la relazione tecnica, pur affermando per alcuni articoli che la norma comporta oneri non coperti o comunque non reca una clausola di invarianza, in altri riporta quantificazioni diverse da quelle presenti in norma, con particolare riferimento alle norme concernenti l'entrata di cui agli artt. 16, 17 e 23, ovvero riporta la quantificazione degli oneri relativi agli articoli 2, 3, 11, 16, 19, 22 e 23 riferiti anche all'anno 2019 ormai concluso. Pertanto andrà effettuata una nuova quantificazione a partire dall'esercizio finanziario in corso.

Nello specifico, in ordine all'articolato, si fa presente quanto segue.

Articolo 1 (Istituzione del Ministero del Turismo)

Si prevede l'istituzione del Ministero del turismo.

Al riguardo, si osserva che tale previsione risulta ancorata alla precedente attribuzione delle funzioni in materia del turismo al MIPAAF e, pertanto, non tiene conto delle modifiche normative intervenute con il decreto-legge 104/2019 che ha trasferito tale funzione, unitamente alle relative risorse umane, strumentali e finanziarie, al MIBACT.

In ogni caso, nulla è disposto in merito agli oneri derivanti per la sede del nuovo Ministero né per gli uffici di diretta collaborazione del nuovo Ministro del turismo, i cui costi vanno necessariamente quantificati e coperti.

Inoltre non viene delineata la struttura amministrativa del nuovo Ministero (dipartimentale ovvero di tipo direzionale, con il coordinamento di un segretario generale), né viene indicato il numero degli uffici di livello dirigenziale.

In via generale, si ricorda che l'articolazione ministeriale ha riflessi sulla struttura del bilancio, organizzata per missioni e programmi; in particolar modo sui centri di responsabilità, ai sensi dell'articolo 21 della legge 196/2009, la significatività dei programmi del bilancio e l'affidamento di ciascun programma di spesa a un unico centro di responsabilità amministrativa costituiscono criteri di riferimento per i processi di riorganizzazione delle amministrazioni.

Tanto premesso, in assenza delle opportune modifiche testuali, si esprime parere contrario, ferma restando la necessità di acquisire una nuova relazione tecnica che quantifichi analiticamente gli oneri derivanti dall'articolo in commento.

Articolo 2 (Fondo per il sostegno dell'offerta turistica nazionale)

L'articolo istituisce nello stato di previsione del Ministero del turismo un fondo per il sostegno dell'offerta turistica nazionale, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

Al riguardo, si osserva che l'onere decorre dall'anno 2019, esercizio finanziario concluso e, pertanto, si esprime parere contrario nell'attuale formulazione. Si fa inoltre presente che per l'onere recato dalla norma non viene indicata copertura che viene, invece, indicata all'articolo 26 relativo all'intero provvedimento.

Articolo 3 (Delega al Governo per l'istituzione della Scuola nazionale di alta formazione turistica)

La disposizione delega il Governo ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della norma, uno o più decreti legislativi per l'istituzione della Scuola nazionale di alta formazione turistica. Ai relativi oneri, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede ai sensi dell'articolo 26 che reca la copertura finanziaria. La relazione tecnica si limita a segnalare che l'esercizio finanziario 2019 è ormai concluso e non possono imputarsi spese a tale esercizio finanziario.

Al riguardo, si osserva la genericità della proposta che nulla dispone in merito alla natura giuridica dell'istituenda Scuola nazionale di alta formazione turistica, agli organi e al personale, né se sia dotata di autonomia funzionale ed organizzativa.

In assenza dei predetti elementi informativi non è possibile una valutazione in merito alla congruità e idoneità della copertura finanziaria. Pertanto, occorre che la relazione tecnica sia integrata con elementi di dettaglio circa i costi recati dall'iniziativa e dei mezzi per farvi fronte.

Tanto premesso, nell'osservare che l'onere di 3 milioni di euro annui decorre dall'anno 2019, esercizio finanziario concluso, si esprime parere contrario nell'attuale formulazione.

Si rinvia anche alle valutazioni del Ministero dell'università e della ricerca.

Articolo 4 (Finanziamenti per il miglioramento dell'offerta formativa degli istituti professionali di Stato per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera)

La disposizione prevede che, al fine di migliorare l'offerta formativa degli istituti professionali di Stato per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera, i medesimi istituti possono accedere a finanziamenti finalizzati alla ristrutturazione dei laboratori didattici nel limite complessivo di spesa, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, di 7 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Al riguardo, preliminarmente si osserva che l'onere decorre dall'anno 2019, esercizio finanziario concluso e che le risorse per il funzionamento degli istituti professionali sono iscritte su un apposito capitolo dello stato di previsione del MIUR, pertanto la formulazione della norma non appare corretta dovendo, invece, eventualmente provvedersi con una riduzione del fondo. In ogni caso, si rappresenta che la copertura individuata a valere sulle risorse del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 potrebbe compromettere lo svolgimento delle attività istituzionali delle scuole, tenuto conto che il relativo fondo è stato già oggetto di

numerosi interventi di razionalizzazione. Pertanto, si esprime parere contrario nell'attuale formulazione.

Si rinvia anche alle valutazioni del Ministero dell'istruzione.

Articolo 5 (Delega al Governo per la disciplina dell'attività delle piattaforme tecnologiche di intermediazione)

La disposizione delega il Governo ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per disciplinare l'attività delle piattaforme tecnologiche di intermediazione tra domanda e offerta di servizi turistici, con particolare riguardo alla domanda e all'offerta di servizi ricettivi e di ospitalità.

Al riguardo, pur presentando profili di onerosità, la norma non reca una quantificazione degli eventuali oneri e la relativa copertura, né prevede alternativamente una clausola di invarianza finanziaria. Pertanto, si esprime parere contrario.

Articolo 6 (Semplificazione del rilascio visti di ingresso per turismo)

La disposizione prevede che, al fine di incentivare i flussi turistici provenienti dagli Stati esteri, con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro del turismo, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, siano individuate procedure semplificate per la riduzione, in misura almeno pari alla metà dei termini previsti dalla legislazione vigente, dei tempi di rilascio dei visti di ingresso per turismo, anche prevedendo visti di ingresso cumulativi o modalità di rilascio in formato elettronico.

Al riguardo, pur presentando profili di onerosità, la norma non reca una quantificazione degli eventuali oneri e la relativa copertura, né prevede alternativamente una clausola di invarianza finanziaria. Pertanto, si esprime parere contrario.

Si rinvia anche alle valutazioni del MAECI e del Ministero dell'interno.

Articolo 7 (Razionalizzazione dell'attività degli uffici esteri dell'ENIT - Agenzia nazionale del turismo, dell'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane e delle Camere di commercio estere ai fini della promozione turistica)

La disposizione prevede che, nell'ambito delle rispettive competenze, gli uffici esteri dell'ENIT, dell'ICE e delle Camere di commercio estere coordinino la propria attività al fine di

svolgere un'azione omogenea, razionale ed efficiente nella promozione dell'offerta turistica italiana sulla base di linee guida individuate con decreto ministeriale.

Al riguardo, nel segnalare che il decreto interministeriale previsto dalla disposizione in esame dovrebbe prevedere il concerto anche con il MAECI, si fa rinvio alle valutazioni del MAECI e del MISE.

Articolo 8 (Istituzione della Commissione per il potenziamento delle politiche del turismo nazionale)

La disposizione, al fine di individuare le aree di crisi del settore turistico e di prevedere adeguate misure di sostegno per tali aree, presso il Ministero del turismo, istituisce la Commissione per il potenziamento delle politiche del turismo nazionale, composta dal Ministro del turismo o da un suo delegato, che la presiede, dal Ministro per i beni e le attività culturali o da un suo delegato, dal Ministro dell'economia e delle finanze o da un suo delegato, da un rappresentante di ciascuna regione, indicato dal rispettivo presidente della regione, e da un rappresentante per ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Al riguardo, pur presentando profili di onerosità, la norma non reca una quantificazione degli eventuali oneri e la relativa copertura, né prevede alternativamente una clausola di invarianza finanziaria.

Al fine di escludere la possibile insorgenza di oneri, la disposizione dovrebbe espressamente prevedere che la Commissione svolge le sue funzioni avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e che nei confronti dei suoi componenti è esclusa la corresponsione di qualsiasi compenso, indennità di carica, gettoni di presenza e rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati, dandone comunque conto nella relazione tecnica.

Pertanto, si esprime parere contrario nell'attuale formulazione.

Articolo 9 (Contrasto dello svolgimento abusivo delle attività e delle professioni turistiche)

Il comma 1 prevede, al fine di contrastare l'evasione fiscale da parte di soggetti che svolgono attività di ricezione e ospitalità turistica in assenza delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente, che le regioni redigano un elenco delle strutture e dei soggetti che ospitano turisti a pagamento, anche all'interno di abitazioni private, nel proprio territorio in possesso delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente. Gli elenchi sono inviati da ciascuna

regione al Ministero dell'economia e delle finanze entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Al riguardo, pur presentando profili di onerosità, la norma non reca una quantificazione degli eventuali oneri e la relativa copertura, né prevede alternativamente una clausola di invarianza finanziaria. Pertanto, si esprime parere contrario.

Si rinvia anche alle valutazioni del Dipartimento delle finanze.

Il comma 2 prevede, nell'ambito del Servizio centrale della polizia postale e delle comunicazioni, l'istituzione, sulla base delle risorse umane disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un'apposita area d'intervento finalizzata all'individuazione e al contrasto dell'esercizio abusivo delle attività e delle professioni turistiche che si svolgono a livello informatico e digitale. Il Ministro dell'interno con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta il regolamento di attuazione del presente comma.

Al riguardo, al fine di una compiuta valutazione della proposta normativa, si ritiene necessario che la relazione tecnica dia contezza degli oneri e della sufficienza delle risorse a copertura. In assenza di tale rassicurazione, si esprime parere contrario.

Si rinvia anche alle valutazioni del Ministero dell'intero.

Articolo 10 (Applicazione del QR code sui prodotti alimentari e vinicoli tipici della tradizione italiana)

Si prevede, al fine di promuovere la conoscenza del patrimonio turistico italiano e di incentivare la domanda di turismo, che a decorrere dal 1° gennaio 2020 i prodotti italiani, alimentari e vinicoli, contrassegnati dai marchi di denominazione di origine o di indicazione geografica, devono riportare nella propria confezione un codice a barre bidimensionale (QR code) che consenta il collegamento a una pagina internet contenente informazioni sul territorio di origine del prodotto e sulle principali attrattive turistiche ivi presenti. L'ENIT provvede alla realizzazione delle pagine internet e alla loro pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale. All'attuazione si provvede con regolamento adottato con decreto interministeriale.

Al riguardo, pur presentando profili di onerosità, la disposizione non reca una quantificazione degli eventuali oneri e la relativa copertura, né prevede alternativamente una clausola di invarianza finanziaria. Pertanto, si esprime parere contrario.

Nel segnalare che il decreto interministeriale previsto dalla disposizione in esame dovrebbe prevedere il concerto anche con il MIPAAF e il MEF, si fa rinvio anche alle valutazioni del MIPAAF.

Articolo 11 (Incentivi per favorire il turismo destagionalizzato)

La disposizione prevede che, al fine di incentivare l'attività turistica nei periodi di bassa stagione, il Ministero del turismo, sulla base di una convenzione stipulata tra l'ENIT, le amministrazioni locali e le imprese ferroviarie in possesso di licenza per il trasporto di persone di cui al decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, contribuisca alla realizzazione di iniziative promozionali, nel limite di spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

Al riguardo, si osserva che l'onere decorre dall'anno 2019, esercizio finanziario concluso e, pertanto, si esprime parere contrario nell'attuale formulazione. Si fa inoltre presente che per l'onere recato dalla norma non viene indicata copertura che viene, invece, indicata all'articolo 26 relativo all'intero provvedimento, cui non viene fatto rinvio.

Art. 12 (Promozione del patrimonio turistico da parte della RAI – Radiotelevisione italiana Spa)

Si prevede l'istituzione di un apposito canale digitale presso la RAI esclusivamente dedicato al turismo. La relazione tecnica evidenzia che la norma non reca una clausola di neutralità finanziaria né una quantificazione degli eventuali oneri derivanti dalla sua attuazione.

Al riguardo, nel ricordare che la RAI rientra nel novero dei soggetti inseriti nell'elenco ISTAT e quindi nel perimetro del conto consolidato della PA, la disposizione, pur presentando profili di onerosità, non reca una quantificazione degli eventuali oneri e la relativa copertura, né prevede alternativamente una clausola di invarianza finanziaria. Pertanto, si esprime parere contrario.

Articolo 13 (Reintroduzione dei buoni lavoro per prestazioni di lavoro occasionale nel settore del turismo)

Si prevede la reintroduzione dei buoni di lavoro per le prestazioni di lavoro occasionale nel settore turistico. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali viene individuato il concessionario che provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni orari.

Al riguardo, pur presentando profili di onerosità, la disposizione non reca una quantificazione degli eventuali oneri e la relativa copertura, né prevede alternativamente una

clausola di invarianza finanziaria. In particolare, la previsione può comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in termini di minori entrate contributive non quantificate né coperte. Pertanto, in presenza di una relazione tecnica incompleta e non esaustiva, si esprime parere contrario.

Infine, nel segnalare che il decreto previsto dalla disposizione in esame dovrebbe prevedere il concerto anche con il MEF, si rinvia anche alle valutazioni del Dipartimento delle finanze, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dell'INPS.

Articolo 14 (Modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di contratti di lavoro)

La disposizione prevede la cumulabilità dei redditi da lavoro intermittente con le prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito nel limite di 5.000 euro.

Al riguardo si fa presente che la previsione comporta nuovi o maggiori oneri non quantificati, non prevede la relativa copertura, né prevede alternativamente una clausola di invarianza finanziaria. In presenza di una relazione tecnica incompleta e non esaustiva, si esprime parere contrario.

Si rinvia anche alle valutazioni del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Articolo 15 (Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, in materia di nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego)

La disposizione modifica la normativa sul lavoro intermittente prevedendo la cumulabilità dei relativi redditi con la NASPI.

Al riguardo si fa presente che la previsione comporta nuovi o maggiori oneri non quantificati, non prevede la relativa copertura, né prevede alternativamente una clausola di invarianza finanziaria. In presenza di una relazione tecnica incompleta e non esaustiva, si esprime parere contrario.

Si rinvia anche alle valutazioni del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Articolo 16 (Deducibilità dell'IRAP in caso di lavoratori stagionali)

La disposizione prevede che, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, le imprese alberghiere possono portare in deduzione, ai fini del calcolo della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il costo totale sostenuto per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni per due periodi di imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso

datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto, in deroga all'articolo 11, comma 4-octies, del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, nel limite di spesa complessiva annua di 20 milioni di euro.

La disposizione appare suscettibile di comportare effetti finanziari negativi, a carico della finanza pubblica, in termini di minori entrate rivenienti dall'imposta regionale sulle attività produttive-IRAP.

Inoltre, si osserva che l'onere pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 comprende il 2019, esercizio finanziario concluso e, pertanto, si esprime parere contrario nell'attuale formulazione. Infine, per l'onere recato dalla disposizione non viene indicata copertura che viene, invece, indicata all'articolo 26 relativo all'intero provvedimento, cui non viene fatto rinvio.

Si rinvia in ogni caso alle valutazioni del Dipartimento delle finanze, in particolare sulla congruità della quantificazione delle minori entrate esposta nella relazione tecnica.

Articolo 17 (Defiscalizzazione e decontribuzione dei premi una tantum)

Si prevede che i premi di risultato corrisposti in busta paga una tantum al lavoratore dipendente di un'impresa alberghiera siano esenti da imposizione fiscale e non soggetti all'obbligo del versamento di contributi previdenziali.

La disposizione comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica sia in termini di minori entrate fiscali che contributive ed è priva di copertura finanziaria, né prevede alternativamente una clausola di invarianza finanziaria. In assenza della esaustiva relazione tecnica che quantifichi anche le minori entrate contributive, si esprime parere contrario.

Si rinvia in ogni caso alle valutazioni del Dipartimento delle finanze, in particolare sulla congruità della quantificazione delle minori entrate esposta nella relazione tecnica.

Articolo 18 (Esclusione dell'attività di guida turistica dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59)

La disposizione intende escludere le guide turistiche dall'applicazione della cosiddetta "direttiva Bolkestein".

Al riguardo si fa presente che dall'approvazione della proposta normativa in questione deriverebbe la violazione degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea in materia di libera prestazione di servizi e esercizio stabile dell'attività di guida turistica da parte di cittadini dell'Unione europea, con conseguente apertura di una procedura di infrazione comunitaria e dunque effetti negativi a carico della finanza pubblica. Si

rappresenta, altresì, che la Commissione europea ha già aperto una procedura di pre-infrazione EU PILOT n.4277/12/MARK, basata proprio sulla violazione innanzi indicata, poi chiusa a seguito dell'adozione da parte del legislatore italiano della norma di cui all'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97, che la proposta in questione intende tacitamente abrogare.

In ogni caso, la disposizione, pur presentando profili di onerosità, non reca una quantificazione degli eventuali oneri e la relativa copertura, né prevede alternativamente una clausola di invarianza finanziaria.

Pertanto si esprime parere contrario e si ritiene che la proposta normativa non debba avere ulteriore seguito.

Articolo 19 (Credito d'imposta per innovazioni e ristrutturazioni)

La disposizione prevede il riconoscimento dei crediti di imposta, di cui agli articoli 9 e 10 del DL n. 83/2014, rispettivamente, al comma 1, per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi e al comma 2, per la riqualificazione delle strutture ricettive-turistico-alberghiere, per gli anni 2020 e 2021.

Al riguardo, atteso che la disposizione comporta effetti finanziari negativi in termini di minori entrate tributarie, si rinvia al Dipartimento delle finanze in merito alla congruità degli oneri indicati, rispetto all'ammontare delle spese da sostenere per le misure in argomento, che rappresentano, comunque, un limite massimo di spesa autorizzata per ciascun anno considerato.

Articolo 20 (Calcolo della TARI per alberghi e strutture ricettive del settore turistico)

Si prevede che i comuni, ai fini del calcolo della TARI, tengano conto, per gli alberghi e le strutture ricettive nel settore turistico, del numero di posti letto dei medesimi soggetti.

Al riguardo, pur presentando profili di onerosità, la disposizione non reca una quantificazione degli eventuali oneri e la relativa copertura, né prevede alternativamente una clausola di invarianza finanziaria. Pertanto, si esprime parere contrario.

Si rinvia in ogni caso alle valutazioni del Dipartimento delle finanze.

Articolo 21 (Garanzia dei pagamenti in favore delle imprese alberghiere e delle altre strutture ricettive utilizzate con finalità di pubblica utilità)

La disposizione prevede, al fine di garantire il pagamento dei servizi di ospitalità ai soggetti sfollati prestati dalle imprese alberghiere e dalle altre strutture ricettive nei casi in cui è deliberato lo stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 24 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, di istituire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile un apposito fondo con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2019 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

Al riguardo, si osserva che l'onere decorre dall'anno 2019, esercizio finanziario concluso e, pertanto, si esprime parere contrario nell'attuale formulazione. In ogni caso, rinviando per la copertura degli anni alla legge di bilancio, la copertura proposta non è idonea. In merito alla copertura indicata nel comma 2, pari ad 1 milione di euro per l'anno 2019, mediante riduzione del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018, si esprime parere contrario in quanto le risorse del Fondo, relative all'anno 2019, sono state completamente trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Articolo 22 (Finanziamenti agevolati)

Si prevede, al fine di ristrutturare e di ammodernare le strutture alberghiere, che le imprese alberghiere che operano in strutture non di loro proprietà possano accedere a finanziamenti agevolati finalizzati all'acquisto delle medesime strutture in misura pari ad un importo complessivo di dieci milioni di euro per gli anni 2019, 2020 e 2021. La copertura finanziaria è individuata dall'articolo 26.

Al riguardo, si rinvia alle valutazioni del Dipartimento delle finanze.

Articolo 23 (Modifica dell'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo)

La disposizione stabilisce, dal 1° gennaio 2020, per taluni soggetti indicati nel comma 1 (alberghi, navi, villaggi turistici, ecc.) gli importi dei canoni di abbonamento RAI, inclusi gli importi dei canoni supplementari.

Al riguardo, si fa presente che non sono quantificati gli effetti complessivi della misura, che potrebbe, in particolare con riferimento alla commisurazione alla determinazione annuale del canone di abbonamento di cui al comma 4, comportare anche un minor trasferimento alla società RAI per i citati canoni. La relazione tecnica indica un onere complessivo di 3 milioni di euro, quantificato per differenza rispetto all'onere complessivamente indicato nell'articolo 26

del provvedimento. Pertanto, al fine di una compiuta valutazione della disposizione, la relazione tecnica andrebbe integrata puntualmente, in assenza della quale si esprime parere contrario.

Atteso il profilo fiscale della misura, si rinvia comunque alle valutazioni del Dipartimento delle finanze, segnalando, al contempo, la criticità connessa alla retroattività della misura che si intenderebbe introdurre.

Si rinvia anche alle valutazioni del MISE.

Articolo 24 (Durata delle concessioni dei beni demaniali marittimi)

Si prevede la proroga della durata delle concessioni di cui ai commi 682 e 683 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, di ulteriori trenta anni rispetto al periodo di durata individuato dai medesimi commi, in tutti i casi in cui il concessionario effettui, entro il 31 dicembre 2025, interventi di ristrutturazione finalizzati all'ammodernamento, alla messa in sicurezza e all'efficientamento energetico e ambientale delle strutture nelle quali esercita l'attività oggetto di concessione.

Al riguardo, si richiama preliminarmente la portata generale dell'ambito di applicazione della Dir. 2006/123/CE (c.d. Bolkenstein), il cui scopo primario è anzitutto quello di garantire la libertà di stabilimento e condizioni non discriminatorie nel rilascio delle concessioni, nel rispetto del principio di imparzialità, evidenziando che l'articolo 12, paragrafo 2, della medesima Direttiva espressamente dispone che: "(...) l'autorizzazione è rilasciata per una durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami." Si aggiunga che la Commissione europea, con lettera amministrativa del 21 dicembre 2018—DG GROW 7404850, ha avviato (secondo la nuova prassi che ha sostituito i casi Pilot), una procedura di pre-infrazione proprio sul tema delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, lamentando un'estensione delle concessioni esistenti non in linea con la decisione della Corte di Giustizia dell'UE (sentenza del 14 luglio 2016) che ha ritenuto in contrasto con il diritto europeo "la proroga automatica delle autorizzazioni demaniali marittime e locali in essere per attività turistico-ricreative, in assenza di qualsiasi procedura di selezione tra potenziali candidati".

Ciò premesso, in merito alla normativa di cui ai citati commi da 675 e 684, già attenzionati dalla Commissione europea per contrasto con il diritto unionale, val la pena sottolineare come la giurisprudenza amministrativa abbia sancito, in via generale,

l'illegittimità di una normativa sulle proroghe ex lege della scadenza di concessioni demaniali, perché equivalenti ad un rinnovo automatico di per sé ostativo ad una procedura selettiva.

In buona sostanza, alla luce del prevalente indirizzo giurisprudenziale (di recente, confermato da Consiglio di Stato, sez. III, 18 novembre 2019, n.2019), non è in alcun modo riscontrabile una proroga automatica ex lege di una concessione demaniale marittima.

Ciò vuol dire, secondo il massimo Organo della giustizia amministrativa, che “anche la più recente proroga legislativa automatica delle concessioni demaniali in essere fino al 2033, provocata dall’articolo unico, comma 683, della legge 30 dicembre 2028, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) ... è coinvolta, con le conseguenze del caso, nel ragionamento giuridico sopra esposto e ciò, non solo perché detta disposizione rievoca norme nazionali già dichiarate in contrasto con l’ordinamento eurounitario dalla Corte di Giustizia nel 2016 (determinando una giuridicamente improbabile reviviscenza delle stesse) ma, a maggior ragione, dopo il recente intervento della Corte di giustizia UE che, nella sentenza 30 gennaio 2018, causa C-360/15 Visser, ha esteso addirittura la platea dei soggetti coinvolti dalla opportunità di pretendere l’assegnazione della concessione demaniale solo all’esito dello svolgimento di una procedura selettiva”.

Si osserva, inoltre, che l’articolo 24 di cui trattasi non risulta in linea con l’ottimale utilizzo dei beni pubblici, anche in funzione della futura destinazione degli stessi a fini diversi, nel rispetto dell’interesse pubblico generale, in quanto la prosecuzione nell’utilizzo dei beni del demanio marittimo, considerato ‘risorsa scarsa’, da parte dei medesimi concessionari determinerebbe, in concreto, che i beni in questione non potrebbero formare oggetto di nuovi affidamenti, potenzialmente forieri di positivi effetti sulle entrate erariali.

In sintesi, la proroga de qua determina un’ingiustificata compressione dell’assetto concorrenziale del mercato del demanio marittimo, in quanto favorisce i vecchi concessionari e consente a costoro la prosecuzione dell’utilizzo dei beni del demanio marittimo (senza l’espletamento di gare) a scapito degli aspiranti nuovi, non dovendo escludersi che il suo accoglimento è suscettibile di determinare l’apertura di una procedura di infrazione, con conseguenti possibili effetti finanziari negativi a carico dei saldi di finanza pubblica derivanti da una condanna dello Stato italiano al pagamento di sanzioni.

In ogni caso, la disposizione, pur presentando profili di onerosità, non reca una quantificazione degli eventuali oneri e la relativa copertura, né prevede alternativamente una clausola di invarianza finanziaria.

Pertanto si esprime parere contrario e si ritiene che la proposta normativa non debba avere ulteriore seguito.

Si rinvia anche alle valutazioni del Dipartimento per le politiche europee della PCM.

Articolo 25 (Modifiche alla normativa antincendio)

La disposizione esonera le strutture turistiche alberghiere con meno di 36 posti letto dagli obblighi di cui al piano straordinario di adeguamento antincendio di cui al decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012. La relazione tecnica evidenzia la natura ordinamentale della disposizione e l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, si rinvia al Ministero dell'interno.

Articolo 26 (Copertura finanziaria)


Riporta la copertura complessiva sull'intero provvedimento, per oneri pari a 42 milioni di euro per l'anno 2019, a 112 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e a 17 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede, quanto a 42 milioni di euro per l'anno 2019 e a 112 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e, quanto a 17 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Considerato quanto già osservato in merito alla quantificazione non sempre idonea degli oneri recati dai singoli articoli del provvedimento, in assenza delle necessarie integrazioni richieste alla relazione tecnica che potranno dimostrare la congruità degli oneri indicati nella disposizione di copertura finanziaria o modificare gli stessi, non è possibile esprimere un parere compiuto in merito ai mezzi di copertura proposti.

Ad ogni modo, segnalando che va aggiornato il triennio finanziario di riferimento, si esprime parere contrario all'utilizzo dell'accantonamento di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze in quanto non reca sufficienti disponibilità, facendo comunque presente che le esigue risorse disponibili sul predetto accantonamento sono destinate ad interventi di competenza del medesimo Ministero.

In merito alla rimanente copertura di 17 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del FEI, si rinvia alle valutazioni politiche.

Ciò posto, si rappresenta che negli attuali termini il provvedimento non può essere assentito e la relazione tecnica non può essere verificata positivamente.

Il Ragioniere Generale dello Stato




Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

UFFICIO LEGISLATIVO

**CAMERA DEI DEPUTATI N. 1743
PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ZUCCONI, MELONI, LOLLOBRIGIDA, SILVESTRONI, RIZZETTO

Istituzione del Ministero del turismo e altre disposizioni per la promozione del turismo e il sostegno del lavoro e delle imprese operanti nel settore turistico, nonché deleghe al Governo per l'istituzione della Scuola nazionale di alta formazione turistica e la disciplina dell'attività delle piattaforme tecnologiche di intermediazione di servizi turistici

Presentata il 4 aprile 2019

Relazione tecnica

Il decreto legge 104/2019 ha trasferito di nuovo al Ministero per i beni e attività culturali le funzioni in materia di turismo già esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. L'articolo 1 del D.L. 86/2018, infatti, aveva a sua volta trasferito al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le funzioni in materia di turismo già esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

L'art. 1 della proposta di legge in esame reca disposizioni sull'istituzione del Ministero del turismo e, in particolare, il comma 1, lett. d) prevede che al titolo IV del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300 è aggiunto il capo XII-bis, art. 54-bis a mente del quale al nuovo Ministero sono attribuite le funzioni esercitate dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

È inoltre previsto che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sia definita la disciplina per il trasferimento al Ministero del turismo delle risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione dei residui, del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo inerenti alla materia del turismo, nonché quelle comunque destinate all'esercizio delle funzioni oggetto del trasferimento.

In particolare, nella fase transitoria, nelle more del riordino delle competenze al Ministero del turismo, quest'ultimo si avvarrà delle competenti strutture e dotazioni organiche del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Parallelamente le risorse finanziarie della Missione n. 31 "Turismo" dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo saranno trasferite allo stato di previsione della spesa dell'istituendo Ministero del turismo.



Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

UFFICIO LEGISLATIVO

È altresì stabilito che, al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo in commento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'art. 2, al comma 1, prevede l'istituzione di un "Fondo per l'offerta turistica nazionale", con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e, a decorrere dal 1° gennaio 2020, di 10 milioni di euro annui. Per la copertura finanziaria si rinvia all'articolo 26, segnalando, tuttavia, che l'esercizio finanziario 2019 è oramai concluso e non possono, quindi, imputarsi spese a tale esercizio finanziario.

L'art. 3 reca l'istituzione della Scuola Nazionale di Alta Formazione Turistica, l'individuazione della relativa sede e del personale docente e amministrativo. Gli oneri derivanti dalla disposizione sono quantificati in 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Per gli effetti finanziari si rinvia all'articolo 26, segnalando, tuttavia, che l'esercizio finanziario 2019 è oramai concluso e non possono, quindi, imputarsi spese a tale esercizio finanziario.

L'art. 4 ("Finanziamenti per il miglioramento dell'offerta formativa degli istituti professionali di Stato per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera") prevede che, al fine di migliorare l'offerta formativa, i citati istituti possono accedere a finanziamenti finalizzati alla ristrutturazione dei laboratori didattici, nel limite complessivo di spesa, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, di 7 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

L'art. 5 prevede che il Governo possa emanare uno più decreti legislativi per la disciplina dell'attività delle piattaforme tecnologiche e di intermediazione. La norma non prevede una quantificazione degli eventuali oneri né è corredata di clausola di neutralità finanziaria.

L'art. 6 reca misure di semplificazione per il rilascio dei visti turistici senza, tuttavia, valutarne gli effetti finanziari.

L'art. 7 ha l'obiettivo di coordinare le attività dell'ENIT – Agenzia nazionale del turismo, dell'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese e delle Camere di commercio all'estero, al fine di razionalizzare e rendere più efficiente la promozione dell'offerta turistica italiana all'estero. La norma, avendo carattere meramente ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'art. 8 istituisce una Commissione per sostenere le aree di crisi del turismo nazionale senza esplicitare la quota parte delle risorse del fondo di cui all'articolo 2 da destinate agli eventuali emolumenti o rimborsi spese per i componenti della Commissione né per la copertura degli oneri connessi al funzionamento della stessa.



Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo
UFFICIO LEGISLATIVO

L'art. 9 detta una serie di disposizioni volte a contrastare l'abusivismo nel settore turistico. In particolare, il comma 1 - pur prevedendo adempimenti a carico delle Regioni - non reca una clausola di neutralità finanziaria né una quantificazione degli eventuali oneri connessi alla sua attuazione in contrasto con quanto previsto dall'articolo 19 della legge n.196 del 2009.

L'art. 10 L'articolo 10 prevede l'obbligo per tutti i prodotti alimentari e vinicoli, tipici della tradizione italiana, di essere dotati di un *QR Code (Quick Response Code)*. La norma non reca una clausola di neutralità finanziaria né una quantificazione degli eventuali oneri derivanti dalla sua attuazione.

L'art. 11 prevede incentivi in favore del turismo destagionalizzato attraverso la realizzazione di campagne promozionali. La spesa prevista è pari a un milione di euro a decorrere dal 2020. Per la copertura finanziaria si rinvia all'articolo 26.

L'art. 12 istituisce presso la RAI un canale digitale esclusivamente dedicato al turismo. La norma non reca una clausola di neutralità finanziaria né una quantificazione degli eventuali oneri derivanti dalla sua attuazione.

L'art. 13 prevede la reintroduzione dei buoni lavoro per le prestazioni di lavoro occasionale nel settore del turismo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per la quantificazione economica il Ministero del lavoro ha rinviato alla successiva emanazione del Decreto Ministeriale di cui al comma 8.

L'art. 14 modifica la normativa sul lavoro intermittente consentendo la cumulabilità dei redditi da esso provenienti con le prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito nel limite massimo di 5.000 euro annui. La norma non reca una clausola di neutralità finanziaria né una quantificazione degli eventuali oneri derivanti dalla sua attuazione.

L'art. 15 modifica la normativa sul lavoro intermittente consentendo la cumulabilità dei redditi da esso provenienti con la nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) per i lavoratori stagionali. La norma non reca una clausola di neutralità finanziaria né una quantificazione degli eventuali oneri derivanti dalla sua attuazione.

L'art. 16 prevede, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, che le imprese alberghiere possono portare in deduzione, ai fini del calcolo della base imponibile dell'IRAP, il costo totale sostenuto per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni per due periodi di imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a decorrere dalla data di cessazione del precedente contratto, in deroga all'articolo 11, comma 4-octies, del decreto legislativo n. 446 del 1997. Si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto adotti il relativo regolamento di attuazione. Il comma 1 stima la perdita



Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

UFFICIO LEGISLATIVO

di gettito in 20 milioni di euro senza specificare gli esercizi finanziari di riferimento. Tuttavia gli effetti finanziari derivanti dalla suddetta disposizione appaiono di entità diversa.

Ai fini della quantificazione della perdita di gettito conseguente all'introduzione della norma, sono stati presi in considerazione i dati delle dichiarazioni IRAP 2019 (anno d'imposta 2018) e in particolare i soggetti che operano nel settore di attività con codici Ateco del gruppo 55.1 (Alberghi e strutture simili).

Sono così stati individuati circa 26 mila soggetti che evidenziano una quota di valore della produzione relativa al costo del lavoro a tempo determinato pari a circa 2,9 miliardi di euro. Dall'elaborazione della base dati delle Certificazioni Uniche per l'anno d'imposta 2018 è stato rilevato che la quota di costo del lavoro a tempo determinato imputabile alla fattispecie prevista dalla proposta in oggetto è stimabile in circa il 95% del totale. In forma prudenziale, e tenendo conto di un possibile "effetto-incentivo" prodotto della norma, si è proceduto nella stima considerando l'intero importo del costo del lavoro rilevato. La perdita di gettito IRAP determinata applicando l'aliquota del 3,91% (aliquota puntualmente riferita alla platea di imprese oggetto della proposta) è stimabile in circa 114 milioni di euro su base annua.

La tabella seguente riporta gli effetti finanziari con decorrenza della norma a partire dall'anno 2020 e validità per il triennio 2020-2022 e non dall'anno 2019 come previsto dalla disposizione, in quanto si tratta di un esercizio finanziario oramai concluso:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
IRAP	0,0	-210,9	-114,0	-114,0	96,9	0,0
IRES	0,0	34,9	20,0	20,0	-15,0	0,0
Totale	0,0	-176,0	-94,1	-94,1	81,9	0,0

In milioni di euro

L'art. 17 prevede la defiscalizzazione dei premi di risultato corrisposti in busta paga una tantum e comunque per non più di due volte nel corso di un anno dal datore di lavoro al lavoratore dipendente di un'impresa alberghiera. Le esenzioni non si applicano alla parte del singolo premio di risultato eventualmente eccedente la somma di 200 euro. La disposizione non è corredata di copertura finanziaria nonostante dalla stessa derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sulla base dei dati dichiarativi IRAP, anno d'imposta 2018, risulta un numero di dipendenti nel settore alberghiero pari a 419 mila. Al fine di individuare la potenziale platea di percettori di tale *una tantum*, si considera come *proxy* la quota di percettori del premio di produttività a tassazione separata sul numero di lavoratori dipendenti privati, pari all'11,5%, prudenzialmente elevata al 15%. Considerando il tetto massimo di una tantum di 200 euro per tutti i destinatari e l'aliquota marginale media del 27%, si stima una variazione Irpef, di competenza annua, di circa -3,39 milioni di euro e una variazione di addizionale regionale e comunale rispettivamente pari a -0,19 e -0,07 milioni di euro.



Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

UFFICIO LEGISLATIVO

Nell'ipotesi che la norma entri in vigore a decorrere dal 2020, si stima il seguente andamento finanziario, per il quale non è prevista alcuna copertura finanziaria.

	2020	2021	2022
IRPEF	-3,11	-3,39	-3,39
Addizionale regionale	0,0	-0,19	-0,19
Addizionale comunale	0,0	-0,09	-0,07
Totale	-3,11	-3,67	-3,65

In milioni di euro

L'art. 18 intende escludere le guide turistiche dall'applicazione della cosiddetta "direttiva Bolkestein". Tale previsione prefigurerebbe un concreto rischio per l'avvio di una procedura di infrazione comunitaria che produrrebbe nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

L'art. 19 riconosce, al comma 1, per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi negli anni 2020 e 2021, il credito di imposta di cui all'art. 9 del decreto-legge n.83 del 2014, nel limite complessivo di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e nel limite massimo delle spese sostenute pari a 300.000 euro.

Al comma 2 prevede, per gli anni 2020 e 2021, il credito di imposta di cui all'art. 10 del DL 83/2014, per le spese sostenute per il miglioramento della qualità dell'offerta ricettiva e in particolare per le spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia, interventi di eliminazione di barriere architettoniche e di incremento dell'efficienza energetica nel limite complessivo di 40 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Per la copertura finanziaria si rinvia all'articolo 26.

L'art. 20 prevede che i comuni, nel commisurare la T.A.R.I. ai sensi del comma 651 o del comma 652 della Legge 147/2013 per gli alberghi e le strutture ricettive del settore turistico tengono conto del numero di posti letto. Al riguardo, dal punto di vista finanziario, non vi sono valutazioni finanziarie da formulare considerato che a legislazione vigente i comuni devono garantire un gettito complessivo Tari tale da assicurare la copertura integrale del costo del servizio.

L'art. 21 ("Garanzia dei pagamenti in favore delle imprese alberghiere e delle altre strutture ricettive utilizzate con finalità di pubblica utilità") al comma 1 prevede l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile, di un apposito fondo con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2019 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

Al comma 2 è stabilito che all'onere di cui al comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e che, a decorrere dall'anno 2020, il fondo di cui al comma 1 è finanziato con la legge di bilancio. Con riferimento agli



Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

UFFICIO LEGISLATIVO

oneri previsti per l'anno 2019, si segnala che non possono imputarsi spese a carico di un esercizio finanziario concluso. Con riferimento al rinvio alla legge di bilancio per la copertura degli oneri a decorrere dall'anno 2020, si osserva che tale previsione è in contrasto con le modalità di copertura previste dall'articolo 17 della legge n. 196 del 2009

L'art. 22 prevede la possibilità di accedere a finanziamenti agevolati, nel limite massimo di 10 milioni di euro, garantiti dallo Stato, per le imprese alberghiere che, svolgendo l'attività in un immobile non di loro proprietà, vogliono procedere all'acquisto dello stesso. Gli effetti finanziari della disposizione sono quantificati in 10 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021. Per la copertura finanziaria si rinvia all'articolo 26.

L'art. 23 individua per taluni casi (alberghi, navi, villaggi turistici, campeggi eccetera) gli importi dei canoni RAI, compresi gli importi dovuti come canoni supplementari a decorrere dal 1° gennaio 2020. La norma non reca una esplicita quantificazione, la quale può desumersi per differenza dalla somma complessiva degli oneri previsti dall'articolo 26 e ammonta a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Tuttavia gli effetti finanziari derivanti dalla suddetta disposizione appaiono di entità diversa.

Infatti, le modifiche proposte prevedono una riduzione del canone speciale, corrisposto dagli utenti, pari a circa il 21%. Dal bilancio Rai dell'anno 2018 si evince un ammontare di canone speciale pari a circa 79,6 milioni di euro. Applicando a tale importo una riduzione del 21% si ha una maggiore base imponibile (dovuta ad una minore deducibilità dei canoni) ai fini delle imposte dirette pari a circa 16,7 milioni di euro. Applicando a tale importo un'aliquota media IRES/IRPEF del 26,50 % si ottiene un recupero di gettito pari a circa 4,4 milioni di euro che comunque è minore della perdita di introiti da canone.

L'andamento finanziario derivante dalla disposizione è il seguente:

	2020	2021	2022	2023
Canone RAI	-16,7	-16,7	-16,7	-16,7
IRES/IRPEF	0	7,7	4,4	4,4
Totale	-16,7	-8,9	-12,3	-12,3

In milioni di euro

L'art. 24 prevede un'ulteriore proroga delle concessioni, di trenta anni, per gli stabilimenti balneari che effettuano opere di ristrutturazione entro il 2025, per una cifra non inferiore al 20 per cento del valore della struttura oggetto della ristrutturazione. Si segnala la criticità connessa alla previsione di una nuova norma di proroga per le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, che potrebbe determinare l'avvio di una procedura di infrazione comunitaria.



Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

UFFICIO LEGISLATIVO

L'art. 25 esonera dall'adeguamento alle norme antincendio le strutture ricettive fino a 36 posti letto. La norma, avendo carattere meramente ordinamentale non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'art. 26 reca disposizioni sulla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 2 "Fondo per il sostegno dell'offerta turistica nazionale", 3 "Delega al Governo per l'istituzione della Scuola nazionale di alta formazione turistica", 11 "Incentivi per favorire il turismo stagionalizzato", 16 "Deducibilità dell'IRAP in caso di lavoratori stagionali", 19 "Credito d'imposta per innovazioni e ristrutturazioni", 22 "Finanziamenti agevolati" e 23 "Modifica dell'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico radio-televisivo".

In particolare, le risorse per la copertura degli oneri finanziari, pari a 42 milioni di euro per l'anno 2019, a 112 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e a 17 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede:

- quanto a 42 milioni di euro per l'anno 2019 e a 112 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
- quanto a 17 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Oneri	2019	2020	2021	2022 a decorrere
Articolo 2	5	10	10	10
Articolo 3	3	3	3	3
Articolo 11	1	1	1	1
Articolo 16	20	20	20	
Articolo 19		65	65	
Articolo 22	10	10	10	
Articolo 23	3	3	3	3
Totale	42	112	112	17
Coperture	42	112	112	17

In milioni di euro

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

30 GIU 2020

Il Ragioniere Generale dello Stato